## Comunicato del Presidente del 04/04/2008

## Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari, speciali e contratti esclusi

Il Presidente

PREMESSO

che con precedenti comunicazioni dell'Autorità, pubblicate sulle Gazzette Ufficiali n. 257 del 2 novembre 1999, n. 293 del 15 dicembre 1999 e n. 43 del 22 febbraio 2000, sono state rese note le modalità per l'invio all'Osservatorio delle informazioni relative ai contratti pubblici aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori di importosia inferiore sia superiore a 150.000 euro;

che le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, estendendo la vigilanza dell'Autorità anche ai contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, hanno determinato la necessità di modificare la struttura della rilevazione dei dati informativi di interesse;

che l'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 163/06, così come modificato dall'art. 1 comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 113/07, prevede la possibilità, per la Sezione centrale dell'Osservatorio, di potersi avvalere delle Sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione dei dati informativi sui contratti pubblici;

che occorre dare piena attuazione alle previsioni di cui all'art. 7, comma 8 del decreto legislativo n. 163/06,estendendo la rilevazione dei dati agli ulteriori elementi informativi utili relativi ai contratti di servizi e forniture, nonchè ai contratti esclusi, provvedendo contestualmente alla ridefinizione del previgente sistema di rilevazione dei dati sui contratti di lavori;

che sussiste l'esigenza di rendere omogeneo l'intero sistema *on-line* delle rilevazioni dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel contesto della più generale razionalizzazione/integrazione di tutti i sistemi informativi esistenti e della sua integrazione con il sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG).

VISTO

il comunicato dell'Autorità in data 3 aprile2007 relativo alla trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia dei 150.000 euro;

il comunicato dell'Autorità in data 31 luglio 2007 relativo alla trasmissione dei dati dei contratti pubblici di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro;

il deliberato dell'Autorità in data 24 gennaio 2008 recante disposizioni attuative dellart. 1, commi 65 e 67della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per lanno 2008 e le relative istruzioni operative;

il comunicato dell'Autorità in data 30 gennaio 2008 relativo alla trasmissione dei dati dei contratti pubblici esclusi di importo superiore ai 150.000 euro.

COMUNICA

1. Che l'invio alla Sezione centrale dell'Osservatorio, da parte dei soggetti obbligati, dei dati aventi ad oggetto contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, dovrà essere assicurato unicamente mediante le apposite procedure informatiche che saranno rese disponibili sui siti web dell'Autorità e delle Regioni e Provincie Autonome, secondo le seguenti modalità:

a) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, affidati o aggiudicati da stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovra regionale, dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo [http://www.avcp.it](http://www.avcp.it/)entro 30 giorni a far data dalla pubblicazione del presente comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

b) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di interesse regionale, provinciale e comunale dovrà essere assicurata ricorrendo alluso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sui siti delle Regioni e delle Province Autonome, ovvero - nel caso in cui la Sezione regionale dellOsservatorio non sia operativa/istituita - mediante l'uso delle procedure telematiche di cui alla precedente lettera a). A tal fine le Sezioni regionali dell'Osservatorio provvedono, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a render note con apposito avviso le modalità operative con cui le stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale dovranno trasmettere i dati sui contratti pubblici.

2. Che l'obbligo dell'invio dei dati richiesti riguarda:

a) tutti i contratti di lavori nei settori ordinari o speciali, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1 maggio 2008;

b) tutti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1 gennaio 2008.

3. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari vanno comunicati conriferimento alle seguenti fasi:

a) fase di aggiudicazione o definizione di procedura negoziata;

b) fase iniziale di esecuzione del contratto;

c) fase di esecuzione ed avanzamento del contratto;

d) fase di conclusione del contratto;

e) fase di collaudo.

La comunicazione di cui alla lettera c) non è obbligatoria per i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, il cui importo inferiore ai 500.000 euro.

Vanno inoltre comunicati, per ognuno dei suddetti contratti, gli ulteriori dati relativi a:

f) ritardi o sospensioni nella consegna;

g) accordi bonari;

h) sospensioni;

i) varianti;

j) subappalti;

k) variazione aggiudicatario in corso d'opera.

4. Che linvio dei dati di cui alpunto 3, lettera a) deve avvenire, ai sensi dellart. 7, comma 8), lettera a) del Codice, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata.

5. Che i termini per l'invio dei dati di cui al punto 3, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k), decorrono dalla data di compimento di ciascun evento o di perfezionamento dell'adempimento per il quale richiesto linvio delle informazioni; linvio degli stessi deve avvenire ai sensi dell'art. 7, comma 8), lettera b) del Codice, entro 60 giorni dal termine suddetto

6. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali vanno comunicati unicamente con riferimento alla fase di aggiudicazione o definizione della procedura negoziata di cui al punto 3, lettera a); l'invio degli stessi deve avvenire, ai sensi dellart. 7, comma 8), lettera a) del Codice, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata.

7. Che la comunicazione dei dati concernenti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, aggiudicati ovvero affidati nel periodo dal 1 gennaio 2008 al 30 aprile 2008 dalle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovraregionale potrà effettuarsi, in deroga alle previsioni temporali di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

8. Che la comunicazione dei dati concernenti i contratti di servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, aggiudicati ovvero affidati nel periodo dal 1 gennaio 2008 al 30 aprile 2008 dalle stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale potrà effettuarsi, in deroga alle previsioni temporali di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, con le modalità rese note dalle Sezioni regionali competenti in attuazione di quanto prescritto al precedente punto 1, lettera b).

9. Che le informazioni relative ai contratti di lavori, servizi e forniture di competenza delle Soprintendenze per i beni Ambientali ed Architettonici aventi sede nel capoluogo di Regione sono trasmessi dai responsabili delle stesse alla Sezione centrale dell'Osservatorio per il tramite della Sezione regionale territorialmente competente con le modalità rese note dalla stessa in attuazione di quanto prescritto al precedente punto 1, lettera b)

10. Che la comunicazione dei dati dei contratti di lavori pubblici aggiudicati o affidati antecedentemente al 1 maggio 2008, ove già iniziata, dovrà essere portata a conclusione dalle stazioni appaltanti, utilizzando i sistemi in essere.

11. Che ai sensi dell'art. 7, comma 8, ultimo capoverso del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il soggetto che ometta senza giustificato motivo, di fornire le informazioni di cui ai punti precedenti, o che non rispetti i termini di invio sottoposto con provvedimento dell'Autorità alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione elevata fino a euro 51.545 se vengono forniti dati non veritieri.

Alla data del 30 aprile 2008 cessano di produrre i propri effetti i precedenti comunicati dell'Autorità relativi alla trasmissione dei dati concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari especiali, di importo superiore alla soglia dei 150.000 euro, ed il comunicatoin data 8 giugno 2005 relativo alla comunicazione dei fatti specifici.

Con ulteriori comunicazioni saranno rese note:

a) le modalità di trasmissione dei dati relative ai contratti di lavori, nei settori ordinari o speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000, ed ai contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari o speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro, a mezzo delle procedure informatiche che verranno successivamente messe a disposizione sui siti web dell'Autorità e delle Regioni e Province Autonome;

b) le modalità di trasmissione dei dati relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore ai 150.000 euro rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 (contratti esclusi) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a mezzo delle procedure informatiche che verranno successivamente messe a disposizione sui siti web dell'Autorità e delle Regioni e Provincie Autonome;

c) le variazioni che saranno apportate al sistema di raccolta dei dati in relazione alle ulteriori fatti specie contrattuali previste dalla legge, avvalendosi delle Sezioni regionali, anche di intesa con le stesse.

Roma, 4 aprile 2008

Il Presidente   
  
Luigi Giampaolino

## Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010

## Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori Ordinari e Speciali – estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 Euro, ai contratti “esclusi” di cui agli artt. 19, 20, 21,22, 23, 24 e 26 del D.lgs n. 163/2006, di importo superiore ai 150.000 Euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20-12-2010)

Il Presidente

VISTO

- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- il comunicato del Presidente dell'Autorità in data 4 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2008, con il quale sono state rese note le modalità per l'invio all'Osservatorio delle informazioni relative ai contratti pubblici aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro;

- il rinvio operato dal predetto comunicato in data 4 aprile 2008, a successive comunicazioni con le quali sarebbero state rese note le modalità di trasmissione dei dati relative alle ulteriori fattispecie contrattuali previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

CONSIDERATO

- Che, al fine di assicurare la vigilanza del mercato, occorre estendere la rilevazione dei dati anche alle seguenti fattispecie:

a) contratti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali di importo inferiore o uguale ad euro 150.000;

b) contratti “esclusi” di lavori, servizi e forniture di importo superiore ai 150.000 euro rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Codice dei contratti pubblici;

c) accordi quadro, contratti attivati da Centrali di committenza, convenzioni e fattispecie consimili;

d) contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti dalle fattispecie di cui al punto c).

COMUNICA

ferma restando la validità del Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 aprile 2008 che disciplina il sistema di comunicazione dei dati relativi agli appalti di importo superiore a 150.00 euro,

1. Che l'invio alla Sezione centrale dell'Osservatorio, ovvero alle Sezioni regionali competenti, da parte dei soggetti obbligati, dei dati aventi ad oggetto i contratti di cui al successivo punto 2), dovrà essere assicurato mediante le apposite procedure informatiche rese disponibili sui siti web dell'Autorità e delle Regioni e Province Autonome, secondo le seguenti modalità:

1.1) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, affidati o aggiudicati da stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale o sovra regionale, dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it entro gennaio 2011;

1.2) la trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di interesse regionale, provinciale e comunale dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sui siti delle Regioni e delle Province Autonome, ovvero - nel caso in cui la Sezione regionale dell'Osservatorio non sia operativa/istituita - mediante l'uso delle procedure telematiche di cui al precedente punto 1.1). A tal fine le Sezioni regionali dell'Osservatorio provvedono, entro il 31 dicembre 2010, a render note con apposito avviso le modalità operative con cui le stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale dovranno trasmettere i dati sui contratti pubblici.

2. Che l'obbligo dell'invio dei dati riguarda:

2.1) i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, e i contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011; per i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, aggiudicati o affidati fino a dicembre 2010, rimane l'obbligo dell'invio dell'elenco riassuntivo trimestrale con le precedenti modalità e tempistiche;

2.2) i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione o all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011; per gli stessi contratti non è più necessario l'invio del corrispondente documento cartaceo a fine 2011.

2.3) gli accordi quadro, i contratti attivati da Centrali di committenza, le convenzioni e le fattispecie consimili, per le quali si è pervenuti all'affidamento a far data dal 1° gennaio 2011;

2.4) i contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, da convenzioni e fattispecie consimili (aggiudicate o affidate a far data dal 1° gennaio 2011), di cui al precedente punto 2.3).

3. Che i dati concernenti i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro, e i contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro di cui al precedente punto 2.1) vanno comunicati unicamente con riferimento alle fasi di aggiudicazione (o definizione di procedura negoziata) e di stipula del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto stesso.

4. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche enucleate agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di cui al precedente punto 2.2), vanno comunicati unicamente con riferimento alle fasi di aggiudicazione (o definizione di procedura negoziata) e di stipula del contratto; l'invio degli stessi deve avvenire - ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera b), secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici - entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è pervenuti al relativo affidamento.

5. Che i dati concernenti gli accordi quadro conclusi ai sensi dell'art. 59 del Codice dei contratti, le attvità delle Centrali di committenza di cui all'art 33 del Codice dei contratti, le convenzioni ex articolo 26 della legge n. 488/99, e le fattispecie consimili, vanno comunicati, allo stato, con riferimento alla relativa fase di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della stessa, e con riferimento alla eventuale stipula del contratto entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Le modalità di rilevazione delle fasi successive alla stipula verrano rese note con successivi comunicati.

6. Che i dati concernenti i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, convenzioni e fattispecie consimili, che risultano affidati a far data dal 1° gennaio 2011, vanno comunicati:

6.1) se di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, con le modalità di cui al precedente punto 3) e, quindi, con riferimento alle sole fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto stesso;

6.2) se di importo superiore ai 150.000 euro, con le modalità ordinarie di cui al precedente comunicato del Presidente dell'Autorità in data 4 aprile 2008 concernente la trasmissione dei dati dei contratti pubblici e, quindi, con riferimento alle diverse fasi dell'appalto ed alle comunicazioni di eventi in esso previste.

7. Che ai sensi dell'articolo 7, comma 8, ultimo capoverso del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il soggetto che ometta senza giustificato motivo, di fornire le informazioni di cui ai punti precedenti, o che non rispetti i termini di invio o fornisca dati non veritieri è sottoposto con provvedimento dell'Autorità alla sanzione amministrativa.

Alla data del 31 dicembre 2010 cessano di produrre i propri effetti i precedenti comunicati dell'Autorità relativi alla trasmissione dei dati concernenti i contratti pubblici di importo inferiore o uguale alla soglia dei 150.000 euro. Gli enti aggiudicatori  sono tenuti a far pervenire con le precedenti modalità - elenco riassuntivo trimestrale - avvii e conclusioni degli appalti di lavori intervenuti fino al 31 dicembre 2010, nonché le conclusioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2010, ma riferite ad appalti di lavori avviati entro la medesima data.

Con ulteriori comunicazioni saranno rese note le variazioni che saranno apportate al sistema di raccolta dei dati in relazione alle ulteriori fattispecie contrattuali previste dalla legge, avvalendosi delle Sezioni regionali, anche di intesa con le stesse.

Roma, 14 dicembre 2010

Giuseppe Brienza

## Comunicato del Presidente del 15 luglio 2011

## Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali - Uniformazione delle soglie minime di importo

## (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 171 del 25-7- 2011)

VISTO

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

il comunicato dell’Autorità in data 4 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2008, con il quale sono state rese note le modalità per l’invio all’Osservatorio delle informazioni relative ai contratti pubblici aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro;

il comunicato dell’Autorità in data 14 decembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2010, con il quale veniva esteso l’obbligo di invio dei dati in modalità informatica, tra gli altri, anche agli appalti di importo inferiore a 150.000 euro per lavori, servizi e forniture;

il comunicato dell’Autorità in data 2 maggio 2011, relativo alla Semplificazione delle modalità di rilascio del CIG per micro contrattualistica e contratti esclusi

la legge n.106 del 12 luglio 2011 di conversione del dl n. 70 del 13 maggio 2011, pubblicata in GU n. 160 del 12 luglio 2011;

CONSIDERATO  
   
Che la legge 106/2011 rimodula la soglia minima per l’affidamento diretto in economia per gli appalti di servizi e forniture, uniformandola a quella dei lavori, già pari a 40.000 euro,

COMUNICA

Che, a far data dalla pubblicazione in GU della citata legge di conversione, la soglia minima di importo per l’invio dei dati viene ricondotta, per i settori ordinari e speciali, al valore di 40.000 euro anche per gli appalti di servizi e forniture, così come già in precedenza stabilita in relazione agli appalti di lavori.

Che le modalità di acquisizone dello smart CIG e del relativo carnet per microcontrattualistica e contratti esclusi, sono adeguate alla rimodulazione in parola delle soglie.

Roma, 15 luglio 2011

Il Presidente

Giuseppe Brienza